VERBALE DI ACCORDO
ai sensi dell'art. 47, legge 29 dicembre 1990, n. 428 e s.m.i.

Il giorno 11 del mese di giugno 2019, presso la sede di BMW Roma s.r.l., si sono incontrati:

- la società **BMW Milano s.r.l.**, rappresentata dal **Dott. Maurizio Ambrosino e Dott. Marco Bergossi**
- la società **BMW Roma s.r.l.**, rappresentata dal **Dott. Gianluca Durante e Dott. Marco Bergossi**

assistite da Confcommercio Roma nelle persone del Dott. Mario Gentiluomo e del Dott. Martino Moioli

E

- le OO.SS. nelle persone di **Federico Antonelli** e **Stefano Chiaraluce** per la **FILCAMS-CGIL**; **Salvatore Carofratello** per la **FISASCAT-CISL** e **Marcello Gregorio** per la **UILTUCS**, *giusta* delega trasmessa in data 30 maggio 2019;
- le RSA nelle persone di **M. Guerrini, L. Maccari, F. Bertinazzi, R. Cargnelutti, L. Ercolino, A. Marquez, V. Pietrucci, U. Abbatangelo**

Premesso che:

- le Società sopra individuate, in data 21 maggio 2019, per il tramite di Confcommercio Roma hanno comunicato alle OO.SS., ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/1990, la volontà di procedere alla formalizzazione dell'operazione di fusione di BMW Roma s.r.l. in BMW Milano s.r.l., con conseguente creazione della società BMW Italia Retail s.r.l.;
- nella suddetta comunicazione sono state illustrate le motivazioni del programmato progetto di fusione, da intendersi qui integralmente richiamate;
- le OO.SS. hanno richiesto di procedere all'esame congiunto ai sensi dell'art. 47 della legge 428/1990 e successive modifiche;
- le società hanno tempestivamente avviato l'esame congiunto previsto dalla normativa sopra richiamata e, a fronte delle date proposte per il relativo incontro, le parti hanno concordato di aggiornarsi alla data odierna;

Tutto ciò premesso, dopo ampia e approfondita discussione, le parti convengono quanto segue:

a) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente verbale d'accordo;

b) ai sensi dell'art 2112 c.c., il personale attualmente impiegato presso BMW Roma s.r.l. viene integralmente trasferito a BMW Milano s.r.l alla data del 1 luglio 2019. I rapporti di lavoro del personale coinvolto nell'operazione descritta proseguiranno senza soluzione di continuità con la società BMW ITALIA RETAIL s.r.l., società risultante dalla fusione per incorporazione di BMW Roma s.r.l. in BMW Milano s.r.l. e che avrà sede legale in Roma, Via Salaria n. 1268. All'atto della fusione i lavoratori conserveranno la sede di lavoro, il medesimo trattamento economico e normativo, individuale e collettivo applicato alla data di fusione, nonché l'applicazione del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. Per

effetto della suddetta fusione, tutti gli accantonamenti economici relativi ai dipendenti interessati, quali mensilità aggiuntive, ferie e permessi e altri istituti c.d. "indiretti", ivi compresi quelli relativi al T.F.R. saranno trasferiti alla società incorporante.

c) il trattamento economico complessivo riconosciuto al personale non subirà pertanto variazioni a seguito del trasferimento, né vi saranno conseguenze di carattere sociale mentre, da punto di vista giuridico, l'unica modifica consiste nell'imputazione formale del rapporto di lavoro in capo alla società risultante dalla fusione. Rimarranno altresì invariati i trattamenti normativi attualmente previsti per i lavoratori interessati.

d) successivamente al perfezionamento della procedura di fusione per incorporazione, le parti avvieranno un confronto finalizzato all'armonizzazione dei trattamenti.

Con la stipula del presente verbale le parti dichiarano conclusa la procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 47 della Legge 428/1990 e successive modifiche, dando atto della sua regolarità formale e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto

BMW Milano s.r.l.

BMW Roma s.r.l.

Confcommercio Roma

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS

RSA